

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, Giudice. Francesco Turco, n. 92 del 6 luglio 2018

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, nell'udienza del 6.7.2018, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018

TRA

CREDITORE

ATTORE

E

SOCIO E SOCIETÀ SNC

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.

CONCLUSIONI: per parte attrice: Piaccia alla Giustizia dell'on. Tribunale dichiarare la nullità del provvedimento opposto, ordinando la prosecuzione del processo esecutivo; con vittoria delle spese del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, CREDITORE ha impugnato l'ordinanza del G.E. che ha disatteso l'istanza di vendita delle quote della SOCIETÀ S.N.C. di proprietà del debitore.

Si duole in *primis* della violazione degli art. 2270, 2471, 2740 e 2910 c.c. nonché della violazione dell'art. 615 c.p.c. comma 2, non essendo la impignorabilità stata eccepita dalla controparte.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Come chiarito da Cass. 15605/2002 le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali "*obbiettivate*", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "*valore di scambio*" che consente di qualificarle come "*beni giuridici*" (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957).

Le obiezioni mosse, in passato, alla possibilità che "*situazioni giuridiche*" soggettive possano essere assunte direttamente quale "*oggetto*" di rapporti giuridici, del resto non da tutti condivise, sono ormai destinate a cadere di fronte all'esplicita considerazione, da parte del legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo più atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente,

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, Giudice. Francesco Turco, n. 92 del 6 luglio 2018

costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come "*entità*" suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Non vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all'art. 2471 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.). Ciò, del resto, è espressamente riconosciuto per le quote della società a responsabilità limitata (art. 2471 c.c.).

Le quote delle società di persone non possono tuttavia, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci.

Di qui il dubbio che esse possano, in detto periodo, essere oggetto a sequestro conservativo, attesa la strumentalità di tale misura cautelare rispetto all'espropriazione.

Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. *intuitus personae*), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazioni sociali possono essere trasferite solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.).

L'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di "*novità*" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.

S'intende allora perché il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere (non già l'espropriazione, ma) la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.

Questa scelta chiarisce, altresì, che l'inespropriabilità della quota non si ricollega ad un'esigenza di tutela dei creditori sociali (infatti la liquidazione della quota, comportando la diminuzione del patrimonio sociale, è meno conveniente per tali soggetti), ma è posta a protezione dei soci, in considerazione della particolare rilevanza che l'individualità di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti.

La disciplina delle società di persone, per comune ammissione, lascia ampi spazi all'autonomia privata per quel che riguarda i rapporti interni.

Una conferma di ciò si ha proprio con riferimento alle norme, già ricordate, che riguardano, più o meno direttamente, il trasferimento della quota sociale. Esse, infatti, pur essendo concordemente ispirate al principio dell'inevitabilità del (solo) consenso del cedente e del cessionario a disporre il trasferimento della quota, fanno salva una diversa regolamentazione dell'atto costitutivo (artt. 2252 e 2322, secondo comma, c.c.).

In effetti, la prassi registra modelli di società personali diversi da quello tipico, a struttura rigidamente chiusa, caratterizzati dalla predisposizione di forme di trasferimento della partecipazione sociale più agevoli di quelle stabilite dal legislatore, come quelle caratterizzate dalla previsione della sua cedibilità sulla base del solo consenso dei diretti interessati,

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, Giudice. Francesco Turco, n. 92 del 6 luglio 2018
temperata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti alla società.

La prelazione non incide, invero, sul potere di uscita del socio dalla società, poiché limita solo le possibilità di scelta dell'aspirante socio.

I titolari del relativo diritto, se hanno il potere di esprimere un "*preventivo giudizio di compatibilità, con gli interessi del gruppo, delle attitudini personali*" del cessionario, non hanno, infatti, anche quello di impedire il trasferimento della quota e, quindi, l'uscita del cedente dalla compagine sociale, anche quando la sua partecipazione assuma un rilievo fondamentale e quali che siano i motivi che possano averla determinata, che non possono essere in alcun modo sindacati: la permanenza in società dei singoli soci è così rimessa, in definitiva, alla esclusiva volontà di ciascuno di essi.

Alla stregua di tali considerazioni appare che una clausola siffatta non è diretta a "*salvaguardare*" l'elemento "*personalistico*" della società.

Tale affermazione, invero, può essere ritenuta esatta solo se riferita a una clausola ricompresa nello statuto di una società di capitali (nelle quali l'individualità dei singoli soci è tendenzialmente irrilevante, essendo esse organizzate secondo criteri capitalistici, che danno esclusivo rilievo ai mezzi apportati); ma non anche quando la clausola riguardi, invece, una società di persone, e cioè una società nella quale il rilievo dell'individualità dei singoli soci è così accentuato da richiedere, secondo lo schema tipico predisposto dal legislatore, il consenso di tutti soci (o, quanto meno, di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale: art. 2322, secondo comma, c.c.) per il trasferimento delle quote: in questa seconda ipotesi, l'inserimento nello statuto di una clausola di prelazione comporta una "*degradazione*" del ruolo della volontà degli altri soci che è pertanto diretta (non già a "*salvaguardare*", bensì) ad "*attenuare*" la rilevanza dell'elemento personalistico.

L'espropriabilità delle quote delle società di società personali "*liberamente*" trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall'art. 2740 c.c., che il debitore dell'adempimento delle obbligazioni con "*tutti*" i suoi beni.

Ma, per quanto si è detto, a conclusioni non diverse deve giungersi anche quando la "*libera*" circolazione della quota è limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli "*altri*" soci.

L'accoglimento di questa conclusione potrebbe dirsi scontata se, aderendo ad un orientamento interpretativo autorevole (anche se minoritario) alla clausola di prelazione si attribuisse efficacia solo sul piano obbligatorio, poiché in tal caso la preferenza accordata dalla clausola non potrebbe mai interferire con la posizione dell'aggiudicatario, per definizione estraneo al suo ambito di applicazione.

La Corte di Cassazione ha però da lungo tempo optato per l'efficacia reale della clausola (Cass. 10 ottobre 1957, n. 3702; 2 ottobre 1973, n. 2763, alle quali si richiama, in motivazione, Cass. 3 aprile 1991, n. 3482). Ma le conclusioni non mutano.

Non vi è dubbio, infatti, che l'opponibilità della clausola ai terzi (e quindi anche ai creditori particolari del socio) operi, non solo nei trasferimenti volontari, ma anche rispetto a quelli attuati in sede esecutiva, posto che, se così non fosse, la partecipazione sociale verrebbe ad acquisire, in occasione della espropriazione forzata, un valore maggiore di quello che aveva

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, Giudice. Francesco Turco, n. 92 del 6 luglio 2018
nel patrimonio del debitore esecutato, in palese contrasto con il riconoscimento alla prelazione di efficacia "reale".

Del resto, l'operatività delle "limitazioni" alla circolazione delle partecipazioni sociali anche in sede esecutiva è stata espressamente riconosciuta dal legislatore con una disposizione (ora l'art. 2471 c.c., prima l'art. 2480, secondo comma, c.c.) che, anche se dettata con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, non trova il suo fondamento nelle peculiari caratteristiche di tale tipo sociale, poiché, come è stato posto in evidenza, la sua collocazione sistematica è dovuta a un difetto di coordinamento nella stesura del codice e non assume quindi alcun rilievo ai fini interpretativi.

Ciò spiega perché tale disposizione sia stata ritenuta applicabile anche alle società per azioni. Trattasi, pertanto, di una norma che non può essere considerata eccezionale, ma va riguardata, piuttosto, come specificazione dei principi che disciplinano gli effetti traslativi della vendita forzata a norma dell'art. 2919 c.c. e che, come tale, va ritenuta applicabile anche nel caso di specie. Per la verità con la sentenza n. 3482/91, la Corte, pur ribadendo l'efficacia reale delle clausole di prelazione, ha tuttavia affermato che esse sarebbero sottratte all'applicazione della disposizione appena ricordata, sul rilievo che essa riguarderebbe solo i vincoli posti a tutela di un interesse della società, tra i quali non potrebbero essere ricompresi i limiti derivanti dalle clausole di prelazione, essendo essi diretti a tutelare solo l'interesse dei singoli soci.

Tale orientamento deve essere però riconsiderato. La norma in esame, infatti, fa generico riferimento alle quote non liberamente trasferibile e non offre quindi, nella sua formulazione testuale, elementi per distinguere le clausole di prelazione dalle altre che, nella prassi statutaria, variamente condizionano la circolazione delle partecipazioni sociali. Né, d'altro canto, può affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l'omogeneità della compagine sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell'interesse comune dei soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi.

Non vi sono quindi ostacoli ad ammettere che anche le quote di una società personale la cui circolazione sia limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore dei singoli soci possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori particolari dei singoli soci anche prima dello scioglimento della società o del singolo rapporto sociale.

Come però correttamente affermato dal G.E., nel caso di specie è prevista anche la clausola di gradimento. L'art. 7 infatti stabilisce che ove i soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio alienante dovrà comunicare agli altri le generalità per il gradimento che sarà espressa secondo la partecipazione sociale. Non si può quindi ritenere che le quote siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario.

Tale conclusione è avallata anche dalla relazione al codice civile, la quale al par. 1013 commenta che l'esecuzione dei creditori particolari del socio è ammessa solo per la quota di s.r.l.

Va invece accolto il secondo motivo di impugnazione.

L'impignorabilità, sia di mobili che di crediti e stabilita non già per ragioni di interesse pubblico, e perciò con norme imperative, bensì nell'esclusivo interesse del debitore, qualificato dalla legge come prevalente rispetto all'interesse del creditore alla espropriazione del bene mobile o del credito, al fine del soddisfacimento del suo credito.

Pertanto, non trattandosi di norme imperative, il giudice non può rilevare d'ufficio l'impignorabilità del bene, con la conseguente dichiarazione della nullità del pignoramento

Sentenza, Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, Giudice. Francesco Turco, n. 92 del 6 luglio 2018
degli atti successivi, ma spetta al debitore esecutato dedurre l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 08/07/1978).

Di certo l'impignorabilità di una quota sociale non è stabilita per ragioni di interesse pubblico.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con il parametro indeterminabile, complessità bassa, non essendo possibile determinare il valore delle quote (Sez. 3, Sentenza n. 12354 del 24/05/2006).

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

1) dichiara inefficace l'ordinanza del 28.10.2017 resa nell'esecuzione presso terzi n. omissis RGE Tribunale di Chieti- Sez. Distaccata di Ortona;

2) condanna SOCIO E SOCIETÀ SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere a le spese di questa procedura e di quella riunita che si liquidano in € 206,90 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Ortona, 6.7.2018

Il Giudice
Dott. Francesco Turco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*